

Allegato "C" al n°89224 di repertorio e n.41092 di raccolta.

STATUTO DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

"SILENE MULTISERVIZI - S.U.R.L."

Art. 1

Costituzione, denominazione e simbolo.

1. E' costituita la Società Unipersonale a Responsabilità Limitata con la Ragione Sociale **"SILENE MULTISERVIZI - S.U.R.L."**, ai sensi delle norme del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 168, e s.m., recante il Regolamento in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica, a norma dell'articolo 23-bis, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. La Società **"SILENE MULTISERVIZI - S.U.R.L."**, ai fini del concetto giuridico di "ditta o insegna" è rappresentata simbolicamente dal piccolo fiore chiamato Silènia Rosulata Sanctae Theresiae.

3. La Società **"SILENE MULTISERVIZI - S.U.R.L."**, agisce in forma aziendale, quale soggetto di diritto privato, in conformità alle norme dell'art. 2555 del codice civile e dell'art. 2462 e seguenti del codice civile.

4. La Società **"SILENE MULTISERVIZI - S.U.R.L."**, opera secondo le modalità proprie degli affidamenti definiti dall'Unione Europea "in house providing" dal Comune alla Società. Il Comune, nel perseguire l'interesse pubblico generale, mediante gli or-

gani di governo locale, rappresentati dal Sindaco - legale rappresentante - esercita il controllo analogo a quello esercitato per i propri servizi quale titolare dell'Assemblea della Società. Sempre ai fini del controllo analogo il Sindaco garantisce tale controllo in forza dei poteri di cui all'art.50, comma 2, del d.lgs.18 agosto 2000, n.267 e s.m., per quanto attiene gli uffici ed i servizi del Comune, utilizzando tutti gli strumenti organizzativi e di controllo da lui individuati ed attuati; il controllo analogo sarà disciplinato con apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci. Altresi', mediante gli atti di conferimento "in house providing" delle attività e dei servizi specifici di cui alle finalità della Società "SILENE MULTISERVIZI - S.U.R.L.", stabiliti dall'art 4 successivo, si provvede con gli specifici contratti di servizio a regolare tutti i rapporti ed i procedimenti, comprese le forme di ricorsi spettanti alle decisioni del Comune e quant'altro occorra, che le leggi dello Stato e della Regione Sardegna disciplinano in via speciale.

5. Negli articoli che seguono la Società "SILENE MULTISERVIZI - S.U.R.L.", è definita soltanto "Società".

Art.2

Sede Legale e Fiscale

1. La Società ha sede legale in Santa Teresa Gallura, Strada Provinciale per il Porto n. 1. Potranno essere istituite altrove sedi secondarie, succursali, filiali, agenzie e rappre-

sentanze.

Art. 3

Durata

1. La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2110 e potrà essere prorogata.

Art. 4

Oggetto Sociale

1. La Società ha per oggetto:

a) Gestione servizi connessi, complementari e di supporto con la nautica relativamente al Porto Commerciale, al Porto Turistico ed al Cantiere nonché ogni attività subacquea connessa;

b) Gestione dei servizi del Centro Servizi "Taphros", compresi uffici, agenzie, bar, ristoranti, negozi di interesse turistico, biglietterie, ed altri servizi connessi, complementari e di supporto;

c) Gestione del servizio di security antiterrorismo internazionale e dei conseguenti diritti;

d) Gestione delle attività istituzionali, anche demandate dall'Ente partecipante, di supporto alla balneazione ivi compresa ogni attività subacquea collegata;

e) Gestione e manutenzione di tutti i parcheggi pubblici ovunque collocati, nell'ambito del territorio di Santa Teresa Gallura;

f) Gestione e valorizzazione ed iniziative interconnesse a tutti i Beni Archeologici situati nel territorio di Santa Te-

resa Gallura;

g) Gestione e manutenzione di tutti i Parchi, Boschi Pubblici e Verde Pubblico situati nel territorio di Santa Teresa Gallura;

h) Supporto amministrativo e contabile nella gestione di parchi marini e terrestri, di aree marine e terrestri protette e di riserve naturalistiche;

i) Gestione dei Servizi Ambientali e dei Servizi a Rete con utenze multiple e dei servizi di Pulizia presso stabili ed uffici comunali;

j) Gestione di impianti sportivi e promozione dello sport, ivi comprese le eventuali strutture ricettive sportive in tutte le diverse discipline riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e dalle Federazioni Sportive Associate;

k) Gestione di qualsiasi attività che si renda necessaria, per promuovere culturalmente e turisticamente la Città sia direttamente che insieme ad imprenditori locali e ad associazioni di volontariato o cooperative di volontariato;

l) Gestione relativa alle attività ed ai servizi di assistenza sociale e di alberghi diurni, case di riposo e comunità alloggio per anziani;

m) Gestione dei servizi di trasporto urbano di ogni genere;

n) Gestione di impianti di produzione di energie rinnovabili e di mezzi di trasporto alimentati con energia prodotta da fonti rinnovabili;

o) Gestione del depuratore ed altri impianti tecnologici interconnessi con il regime delle acque;

p) Gestione dei beni demaniali dismessi;

q) Gestione Farmacie Comunali;

r) Gestione servizi sociali e domiciliari;

s) Gestione asili nido e micronido;

t) Realizzazione e gestione della cartellonistica pubblicitaria in genere;

u) Realizzazione e gestione di impianti di produzione di energia;

v) Realizzazione e gestione di reti di comunicazione, reti di monitoraggio del territorio e reti telematiche in genere;

w) Gestione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e/o assimilati per conto dell'Ente locale;

x) Gestione dei servizi cimiteriali;

y) Gestione di altre attività ausiliarie delle precedenti per i rispettivi settori di attività e di servizi;

z) Gestione, valorizzazione ed alienazione dei beni del patrimonio dell'Ente locale;

aa) La gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici;

ab) Gestione dei servizi di vigilanza armata e non su beni pubblici a mezzo di guardie giurate particolari;

ac) Gestione dei servizi di riscossione di tributi ed attività

di accertamento e liquidazione conferite per legge o per contratto dal Comune di Santa Teresa Gallura o da enti da questo partecipati;

ad) attività di supporto e gestione, nella riscossione, accertamento riscossione di crediti istituzionali e commerciali;

ac) gestione di attività finalizzate all'emersione ed alla rilevazione della ricchezza prodotta in ambito locale, comprese le attività consistenti nella ricerca dei soggetti aventi domicilio fiscale fuori dalla Sardegna, ma effettivamente operanti nell'isola;

ae) Gestione completa di qualsivoglia attività istituzionale propria del Comune di Santa Teresa Gallura, in veste singola od associata in unione con altri enti comunque denominata, sulla base della vigente normativa o di affidamento effettuato da altra pubblica amministrazione, ivi compresa, a titolo esemplificativo, la gestione - in tutto od in parte - delle attività di accertamento e di riscossione dei tributi locali e/o dei tributi erariali o regionali per i quali sia riconoscibile una quota di compartecipazione o altra utilità a favore del Comune singolo o associato, nonché di ogni altra entrata di diritto pubblico e privato, comprese tutte le attività accessorie, preparatorie, prodromiche, di incrocio dei dati e di segnalazione ad altre pubbliche amministrazioni finalizzate alla lotta all'evasione ed all'elusione fiscale o contributiva.

2. Per l'esercizio delle attività e dei servizi sopra elencati, la Società può intervenire per la costruzione e la gestione di qualsiasi tipo di struttura da destinare ai servizi stessi, avvalendosi di tutte le agevolazioni previste dalle norme Europee, dalle leggi dello Stato Italiano e di quelle della Regione Sardegna, ai fini dei finanziamenti.

3. La Società potrà, inoltre, compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, (con esclusione dell'attività di intermediazione mobiliare ai sensi della Legge n. 1/1991 e dell'art. 12 della Legge 77/1983) accessorie al fine del conseguimento dell'oggetto sociale, purché aventi carattere non prevalente, e restando espressamente esclusa la partecipazione diretta o indiretta ad altre Società di capitale.

4. La Società può espletare, direttamente ed indirettamente, tutte le attività rientranti nell'oggetto sociale e tutte le attività complementari, connesse, collegate, strumentali, collaterali ed accessorie ai servizi di cui al presente articolo, ivi comprese le attività di commercializzazione, di consulenza tecnica ed amministrativa, nonché le attività di diritto privato utili ai propri fini, secondo le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia civilistica.

5. La Società per lo svolgimento della gestione delle attività e dei servizi, di cui al presente articolo, con piena trasparenza assicura, che le risorse umane selezionate ed utilizzate

siano dotate di adeguata competenza e professionalità, nel rispetto delle leggi, che regolano i contratti di lavoro di diritto privato, anche nelle forme più flessibili, e le altre forme di lavoro e compartecipazione previste dal codice civile e dalle leggi speciali in materia.

6. La società, per lo svolgimento della gestione delle attività e dei servizi di cui al presente articolo, stabilisce - con propri provvedimenti - criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Con propri regolamenti la società stabilisce altresì conformemente alla normativa vigente le procedure per la gestione dei contratti attivi e passivi (regolamento sugli acquisti e le forniture di servizi, regolamento sulle tariffe e le operazioni attive) per lo svolgimento delle attività e dei servizi di cui sopra.

Art. 5

Domicilio dei Soci

1. Il domicilio del Socio, o dei Soci in caso di costituzione di una pluralità dei Soci, per ogni rapporto con la Società si intende quello risultante dal Libro dei Soci

Art. 6

Capitale Sociale

1. Il capitale sociale è di **Euro 10.330,00 (diecimilatrecentotrenta virgola zero zero)** diviso in quote ciascuna del valore di un euro o multipli di esso.

2. Ogni quota dà diritto ad un voto per ogni euro.

3. Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'assemblea alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nel rispetto delle disposizioni del Codice Civile in materia, delle leggi vigenti in materia e del presente Statuto, e fatta salva in ogni caso la condizione minima di cui al precedente comma 1.

4. Il Comune può conferire alla propria Società beni in natura, anche in aumento di capitale sociale.

Art. 7

Cessione di quote

1. Le quote sociali sono trasferibili ai sensi di legge. Secondo la valutazione del Socio unico, si potranno cedere quote della Società sino ad un massimo del 49% (quarantanove per cento) del capitale sociale, previa valutazione tecnico-giuridica e atti di perizia giurata relativi al valore della Società al momento della decisione, secondo le disposizioni di legge vigenti.

2. Il socio che intenda cedere la propria quota o parte di essa deve informarne con lettera raccomandata l'Organo ammini-

strativo, il quale ne darà comunicazione agli altri Soci.

3. Questi potranno rendersi acquirenti della quota offerta in vendita in proporzione alle quote rispettivamente possedute, in modo da lasciare immutato il preesistente rapporto di partecipazione al capitale sociale.

4. Nel caso in cui il numero delle quote poste in vendita sia insufficiente a soddisfare la richiesta dei soci, si procederà all'assegnazione mediante sorteggio.

5. Il prezzo della quota offerta in vendita deve essere stabilito in base al reale valore del patrimonio della Società al tempo della cessione.

6. Nel caso di mancato accordo sulla determinazione del prezzo coi criteri sopra indicati, si farà ricorso esclusivamente al Tribunale di Tempio Pausania.

7. Entro trenta giorni da quello in cui è fatta la comunicazione i soci dovranno comunicare all'Organo amministrativo se intendono acquistare.

8. In mancanza di tale comunicazione nell'indicato termine, si considerano rinunciatari.

9. In tal caso la quota offerta in vendita può essere acquistata dal socio o dai soci che avranno nei termini comunicato di voler acquistare.

10. Se nessun socio esercita la prelazione con le modalità indicate la quota è liberamente cedibile a terzi.

11. Il patto di prelazione non si applica in caso in cui la

vendita è fatta a favore del coniuge, dei parenti in linea retta e collaterali in secondo grado.

Art. 8

Assemblee

1. L'Assemblea rappresenta i soci ed essendo il Comune di Santa Teresa Gallura socio unico della Società, sino a diversa determinazione, l'Assemblea è costituita dal Sindaco, legale rappresentante del Comune.

2. Le assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute di regola, presso la sede sociale, salvo diversa determinazione dell'Organo amministrativo che può fissarle in luogo di verso, purché sito nel territorio dello Stato.

3. L'Assemblea ordinaria dev'essere convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi della chiusura dell'esercizio sociale, o entro sei mesi qualora particolari esigenze lo richiedano, quali:

- La ritardata acquisizione dei documenti contabili necessari alla compilazione del bilancio per difficoltà obiettive non imputabili alla Società;

- La infermità improvvisa e prolungata, nel periodo di compilazione del bilancio, dei soggetti allo stesso preposti;

- La sopravvenienza intempestiva di nuova normativa;

- Cause di forza maggiore (scioperi, calamità naturali o sociali) che creino turbative nella gestione sociale.

4. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata,

oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge, ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno.

5. Le forme di convocazione sono affidate alle moderne tecnologie e strumentazioni di comunicazione. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Art. 9

Intervento in Assemblea

1. Possono intervenire all'Assemblea i soci iscritti nel libro dei soci, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Art. 10

Rappresentanza in Assemblea

1. Ogni Socio che abbia il diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare ai sensi dell'art. 2372 del codice civile.

2. Qualora fra i soci vi fossero Enti e/o Società, questi possono intervenire all'Assemblea a mezzo di persona designata mediante delega scritta.

3. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

4. Quando tale constatazione è avvenuta, la validità della costituzione dell'Assemblea non potrà essere inficiata per il fatto che alcuni degli intervenuti abbandonano l'adunanza.

Art. 11

Presidenza dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta a seconda della strutturazione dell'organo amministrativo, dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero dall'Amministratore più anziano (nel caso di più Amministratori con poteri congiunti o disgiunti). In caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

2. L'Assemblea nomina un segretario, anche non socio e, se lo crede opportuno, due scrutatori anche estranei all'Assemblea stessa.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare dal verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

4. Nei casi di legge ed, inoltre, quando il Presidente dell'Assemblea lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da un Notaio.

Art. 12

Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dall'Organo amministrativo. Le forme di convocazione sono affidate alle moderne tecnologie e strumentazioni di comunicazione. Nell'avviso di convocazione, che deve avvenire almeno otto giorni prima, salvo casi eccezionali, improcrastinabili e/o d'urgenza, devono essere indi-

cati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nella medesima convocazione saranno specificati l'ora, il luogo per l'adunanza in seconda convocazione, ove la prima vada deserta o non sia valida.

2. Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta, anche sulla lettera di convocazione, anche da non soci, fermi i divieti di cui all'art. 2372 del codice civile.

3. Ai fini della revoca degli Amministratori, l'Assemblea può essere direttamente convocata da soci che rappresentino almeno il 51% del Capitale Sociale, ferma restando l'applicabilità dell'art. 2367 del codice civile.

Art. 13

Quorum Assembleari e deliberativi

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino in proprio o per delega almeno il 51% (cinquantuno per cento) del Capitale Sociale.

2. Essa delibera validamente col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 51% (cinquantuno per cento) del Capitale Sociale.

3. Le nomine delle cariche sociali devono avvenire con la medesima maggioranza.

4. In seconda convocazione l'assemblea delibera con la maggioranza del 51% (cinquantuno per cento) del Capitale Sociale.

5. L'Assemblea straordinaria delibera, in prima convocazione,

con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, almeno il 51% (cinquantuno per cento) del Capitale Sociale, e in seconda convocazione, con la medesima maggioranza.

6. Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario, anche non socio, o dal Notaio.

7. Le deliberazioni prese in conformità di legge e del presente Statuto, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Art. 14

Sistemi di votazione

1. Le deliberazioni sono prese per alzata di mano, a meno che la maggioranza richieda l'appello nominale.

2. La nomina alle cariche sociali può avvenire per acclamazione se nessun socio vi si oppone.

Art. 15

Amministrazione

1. La Società, nel rispetto delle Leggi vigenti, è amministrata da un Amministratore Unico, oppure da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, secondo il numero esatto che verrà determinato dai soci in occasione della nomina, oppure ancora da una pluralità di amministratori con poteri di gestione e rappresentanza congiunti o disgiunti.

La nomina dell'organo amministrativo, dovrà avvenire con deliberazione da parte del socio unico, il quale dovrà optare, in sede esecutiva, per il sistema di amministrazione consentito dalle Leggi pro-tempore vigenti.

2. Gli amministratori potranno essere anche non soci. Non possono essere nominati alla carica di Amministratore e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 cod. civ.

3. Non possono essere nominati amministratori i Consiglieri comunali.

4. Gli Amministratori resteranno in carica fino a revoca o dimissioni o per quel tempo più limitato che verrà stabilito dai soci all'atto della loro nomina.

5. In caso di nomina fino a revoca o dimissioni, è consentita la revoca in ogni tempo, senza necessità di motivazione e senza alcun diritto, per gli amministratori, al risarcimento di eventuali danni.

6. E' ammessa la rieleggibilità.

7. Il Consiglio di Amministrazione, ove nominato a sensi del presente statuto, decade interamente se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza dei Consiglieri. Spetterà ai soci con propria decisione procedere alla nomina del nuovo organo amministrativo. Nel frattempo il Consiglio decaduto potrà compiere i soli atti di ordinaria amministrazione.

8. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine

ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

9. Ai fini del rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno, qualora la società abbia un organo amministrativo collegiale, la scelta degli amministratori da eleggere sarà effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120.

10. I componenti dell'organo amministrativo e di controllo della società devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia che saranno stabiliti con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 12 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Art. 16

Norme di funzionamento del Consiglio di Amministrazione

(ove nominato)

1. Il funzionamento del Consiglio di Amministrazione è così regolato:

a) PRESIDENZA

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato con-

testualmente ai membri del Consiglio di Amministrazione stessa con decreto del Sindaco del Comune di Santa Teresa Gallura, se socio unico, o direttamente dall'Assemblea dei soci in caso di pluralità dei soci.

Il Consiglio può eleggere fra i suoi membri un vice presidente, che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o impedimento.

b) RIUNIONI:

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione (nella sede sociale o altrove), tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza degli amministratori in carica.

Di regola la convocazione è fatta almeno cinque giorni liberi prima della riunione.

Nei casi di urgenza il termine può essere più breve ma non inferiore ad un giorno.

Le riunioni di Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente, o in sua assenza dal Vice Presidente, qualora sia stato nominato o, in mancanza anche di quest'ultimo, dal Consigliere designato dal Consiglio stesso.

c) DELIBERAZIONI

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta degli intervenuti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

d) VERBALIZZAZIONE

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato esecutivo, se nominato ai sensi della successiva lettera "e", devono risultare dai verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e dal segretario nominato di volta in volta anche tra estranei al Consiglio di Amministrazione.

e) DELEGA

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto di alcuni dei suoi membri o ad uno o più amministratori delegati, determinando i limiti della delega.

Non possono essere delegate le attribuzioni stabilite dall'2381 del codice civile e quelle non delegabili ai sensi delle altre leggi vigenti.

Le cariche di Presidente (o di Vice Presidente) e di Amministratore delegato sono cumulabili.

Art. 17

Poteri dell'Organo Amministrativo

1. L'Organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e può, quindi, compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi

soltanto quelli che la legge e lo Statuto riservano all'assemblea.

Art. 18

Rappresentanza della Società

1. L'Organo Amministrativo, qualunque sia la sua composizione, ha la rappresentanza generale della società. In caso di nomina di Consiglio di Amministrazione o più Amministratori, esso potrà delegare alcune funzioni di rappresentanza al proprio Presidente o a uno degli Amministratori, secondo quanto previsto nell'atto di nomina, e nel rispetto delle Leggi pro tempore vigenti.

2. L'Organo Amministrativo può nominare un Direttore Generale, e Dirigenti amministrativi e tecnici, nonché procuratori per singoli affari o per categorie di affari a seconda dello sviluppo delle attività e dei servizi della Società.

Art. 19

Compensi agli Amministratori

1. compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito agli amministratori, **non può essere superiore al limite stabilito dalla vigente normativa in materia.**

2. Agli Amministratori spetta, inoltre, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per ragioni del loro ufficio nella misura stabilita per gli Amministratori degli Enti Locali.

Art. 20

Collegio Sindacale

1. A valutazione dell'Assemblea, o se la legge lo richiede, può essere nominato il Collegio Sindacale che sarà composto da tre membri effettivi e di due supplenti, ai sensi di legge oppure da un revisore unico abilitato.

2. Ciascun membro del Collegio Sindacale ha diritto ad avere notizia dall'Organo amministrativo dello svolgimento degli affari sociali e di procedere alla consultazione dei libri sociali.

3. Nel caso di mancata nomina del Collegio Sindacale, allorché lo ritengano opportuno, i soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale possono far effettuare annualmente a loro spese la revisione della gestione.

Art. 21

Esercizio Sociale - Bilanci

1. L'esercizio sociale segue l'anno solare, si apre il 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

2. Alla fine di ogni esercizio il l'organo amministrativo provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale, anche con ogni effetto fiscale.

3. Almeno l'80% dei ricavi complessivi risultanti dal Bilancio, dovranno essere derivanti da attività e compiti affidati dal Comune di Santa Teresa Gallura, salvo eventuali deroghe consentite da modifiche ed integrazioni normative.

4. Il primo esercizio sociale si chiuse il 31 dicembre 2001.(norma storica).

5. L'organo amministrativo predispone specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informa l'assemblea.

Art. 22

Utili

1. L'utile netto di bilancio è riportato come segue:

- a) Una quota da stabilirsi da parte dell'Organo amministrativo e comunque non inferiore al 5% (cinque per cento) è destinata alla riserva ordinaria fino a che essa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, oppure se la riserva è discesa al di sotto di questo importo, fino alla reintegrazione della stessa;
- b) Il rimanente è assegnato e destinato in conformità alle deliberazioni dell'assemblea.

Art. 23

Scioglimento e Liquidazione

1. In caso di scioglimento della Società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione, nominerà uno o più liquidatori, fissandone poteri e compensi.

Art. 24

Finanziamenti dei soci

1. Gli eventuali versamenti dei soci a titolo di finanziamento della Società saranno normalmente infruttiferi di interessi, e ciò anche in assenza di specifica formale deliberazione al riguardo.

2. I soci potranno, comunque, stabilire la maturazione di interessi sulle somme date a mutuo.

3. I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata potranno essere effettuati a favore della Società esclusivamente dai soci che risultino iscritti nel libro soci da almeno tre mesi e che detengono una partecipazione al capitale sociale pari almeno al due per cento dell'ammontare del capitale nominato quale risulta dall'ultimo bilancio approvato.

Art. 25

Libri sociali

1. Tutti i libri sociali, i libri matricola ed i libri paga e la documentazione di ogni genere come prevista dal codice civile e dalle leggi speciali è conservata presso la sede legale della Società.

2. Per il trasferimento eventuale dei libri, anche a professionista fiscalista o commercialista esterno, è necessaria un'apposita deliberazione dell'Organo amministrativo, congruamente motivata.

Art. 26

Bilancio e tenuta della contabilità

1. Ai fini della redazione del bilancio e della tenuta della contabilità si applicano le disposizioni degli artt. da 2423 a seguenti della sezione IX del Capo V del Libro V del Codice Civile.

Art. 27

Poteri contrattuali

1. La Società negozia con i terzi, pubblici e privati, da privato datore di lavoro e privato imprenditore, assumendo, a base della sua azione, il diritto delle obbligazioni e dei contratti previsto dal codice civile e dalle altre leggi speciali.

Art. 28

1. La società può emettere titoli di debito al portatore o nominativi. L'emissione dei titoli di debito è deliberata dall'organo amministrativo nel rispetto della procedura di controllo prevista dal presente statuto ovvero dall'assemblea dei soci (quest'ultima con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto).

2. La società può emettere titoli di debito per somma complessivamente non eccedente il capitale sociale, la riserva legale e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

3. I titoli emessi ai sensi del presente articolo possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione, chi li ha sottoscritti risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali ovvero soci della società medesima.

4. La delibera di emissione dei titoli deve prevedere le con-

dizioni del prestito e le modalità del rimborso e deve essere iscritta a cura degli amministratori presso il registro delle imprese. Può altresì prevedere che, previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, la società possa modificare tali condizioni e modalità.

5. I titoli di debito devono indicare: a) la denominazione, l'oggetto e la sede della società, gli estremi di iscrizione al registro Imprese; b) il capitale sociale e le riserve esistenti al momento dell'emissione; c) gli estremi della delibera di emissione compresi i dati di iscrizione nel registro Imprese; d) l'ammontare complessivo dell'emissione, il valore nominale di ciascun titolo, il rendimento o i criteri per la sua determinazione, eventuali diritti connessi al titolo, il modo di rimborso e) eventuali garanzie che li assistono; f) se emessi al portatore l'investitore professionale che li ha sottoscritti; g) ogni altra indicazione ritenuta utile dalla delibera di emissione.

6. I possessori di titoli adottano le loro decisioni a maggioranza assoluta, calcolata sulla base del valore nominale dei titoli stessi, in qualsiasi forma purché sia assicurata la partecipazione alla decisione di tutti i possessori di titoli e la decisione finale venga fatta constare da documento scritto. In particolare i possessori di titoli possono assumere decisioni in ordine:

- alla nomina ed alla revoca di un rappresentante comune che

abbia a dare esecuzione alle decisioni dei possessori stessi

ed a tutelare gli interessi comuni nei rapporti della società;

- alle modificazioni delle condizioni del prestito a sensi del precedente punto 4;

- alla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi ed al rendiconto relativo;

- agli altri oggetti di interesse comune.

Art. 29

Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto si applicano le norme del codice civile e delle altre leggi speciali in materia, previste per le società a responsabilità limitata.

Art. 30

Controversia

1. Per qualsiasi controversia, che dovesse insorgere, fatte salve le altre procedure di legge ove occorra per la conciliazione, resta, ove non fosse possibile dirimere in via amministrativa, espressamente stabilita, la competenza esclusiva del Tribunale di Tempio Pausania.

Art. 31

Norma transitoria e finale

1. Il presente statuto della Società "SILENE MULTISERVIZI - S.U.R.L.", subentra in via generale allo statuto vigente, sostituendolo integralmente conservando la validità dei rapporti creditor e debitori della Società nella sua interezza.

F.ti: - Domenico Poggi - Dott. Fabio Papaccio Notaio, Vi è sigillo.